

82721-17



13779/18  
ESENTE DA IMPOSTAZIONE  
Art. 23.10°cu. L. 24.11.81 N. 689

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice di Pace dott. Maria Antonietta Brunetti,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N. 82721/17 R.G.

TRA

domiciliato elettivamente in Roma in via Bellini n. 14 c/o lo studio dell'avv. Massimiliano Baroni  
e rapp. e dif. dall'avv. **Roberto Iacovacci** giusta procura in margine al ricorso.

Opponente

CONTRO

**ROMA CAPITALE delegata dalla PREFETTURA DI ROMA**

Domiciliata elettivamente in Roma in via del Tempio di Giove n. 21 c/o Avv. Com. rapp. e dif. dal  
funzionario dott.ssa Francesca Tranquilli giusta delega.

Opposto.

OGGETTO: opposizione avverso Ordinanze-Ingjinzioni N. 00091170030138 e 00091170030056.  
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 novembre 2017 la parte ricorrente proponeva opposizione  
avverso le Ordinanze-Ingjinzioni in epigrafe indicate, per il pagamento delle sanzioni di Euro  
405,66 ciascuna, oltre le spese, per le infrazioni al Codice della Strada di cui ai verbali nn.  
15171008659 del 24/02/2017 e 15171010708 del 30/03/2017 e ne chiedeva, previa sospensione,  
l'annullamento.

L'opponente eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione.  
Nel merito dei verbali prodromici (nn. 15171008659 e 15171010708) rinviava a quanto eccepito nel  
ricorso al Prefetto.

All'udienza dell'11 aprile 2018, instaurato il contraddittorio, si costituiva Roma Capitale  
delegata dalla Prefettura di Roma che depositava in cancelleria comparsa di risposta, delega, copie  
dei verbali n. 15171008659 e 15171010708 con relative notifiche, copia del ricorso, relazione del

cice comandante dell'U.O. Pianificazione Servizi Operativi della Polizia di Roma Capitale, copie conformi delle Ordinanze-Ingjinzioni impugnate documentazione fotografica, e chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente contestava quanto ex adverso dedotto ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Alla successiva udienza del 18 aprile 2018 la causa veniva decisa e data lettura del dispositivo in udienza.

## MOTIVI

L'opposizione tempestivamente proposta avverso le Ordinanze-Ingjinzioni notificate il 18/10/2017 è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Osserva il giudicante che, relativamente al difetto di motivazione, che l'art. 3 della L. 241/90 in tema di procedimento amministrativo dispone che " *ogni provvedimento amministrativo...deve essere...motivato* ". Il legislatore con questa formulazione ha inteso attribuire alla motivazione una funzione precisa, e cioè quella che in ogni provvedimento amministrativo devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della P.A. *in base alle risultanze dell'istruttoria*. La S.C. con sentenza a SS.UU. n. 1786 del 28/01/10 ha stabilito che il difetto di motivazione, come l'omessa audizione, non costituiscono nullità dell'Ordinanza-Ingjinzione. Pertanto, in questi casi, l'A.G. chiamata a pronunciarsi sull'opposizione con cui si eccepisce il difetto di motivazione e/o l'omessa audizione ( che, nel caso di specie, risulta essere stata regolarmente, " *...potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive riportate in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non emotivamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri...* ".

Nel caso che ci occupa (superamento dei limiti di velocità di oltre 10 e di non oltre i 40 Km/h) il ricorrente ha eccepito nel ricorso avverso i verbali, atti presupposti dei provvedimenti impugnati, una serie di motivi: l'illegittima applicazione della riduzione del 5% anziché del 15% prevista dall'art. 345 comma 3 Reg. Att. del Codice della Strada, l'utilizzo indistinto dei rilevatori per rilevare la velocità media o la velocità istantanea, la mancata indicazione nel verbale del chilometro iniziale e finale, l'assenza di cartellonistica del decreto prefettizio e dell'indicazione del tratto di strada non soggetto a contestazione immediata, le postazioni di controllo non segnalate e non ben visibili, utilizzo del dispositivo *tutor* senza le prescritte autorizzazioni, sia l'omologazione e la taratura, mancata indicazione sui verbali del controllo della funzionalità del rilevatore ed altri motivi.

Orbene il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche SAFETY TUTOR, è un dispositivo classificato come autovelox in quanto rileva gli eccessi di velocità, ma diverso rispetto ai classici autovelox. Infatti rileva principalmente la velocità media dei veicoli in quanto qualsiasi veicolo in transito nel SICVE viene inizialmente fotografato (con data ed ora) da apposite fotocamere installate su un pannello messaggi, e nel suo transito trasporta una carica magnetica attraverso due conduttori annegati sotto l'asfalto. Prima di raggiungere il controllo finale, il veicolo può attraversare ulteriori cavalcavia o pannelli. Se esso ha viaggiato ad una velocità media oltre il limite stabilito, delle segnalazioni luminose invitano il conducente a rallentare. All'altezza del punto di controllo il veicolo viene nuovamente fotografato con data e ora, ma se la sua velocità media è stata inferiore o al più uguale al limite massimo, le due foto vengono scartate dal sistema. Le rimanenti sono quelle di chi ha viaggiato ad una media superiore al limite. Il calcolo della velocità media stabilisce con certezza che durante la tratta l'automobilista ha viaggiato almeno per un istante ad una velocità uguale alla media calcolata.

In materia di rilevazione elettronica della velocità, ancorché il SICVE costituisca oggi uno dei sistemi più accreditati e diffusi, tuttavia non può ritenersi un sistema di rilevamento valido ed attendibile solo sulla base di risultanze verbali. Il ricorrente ha contestato nei verbali appunto la mancanza delle autorizzazioni prescritte, ovvero l'omologazione e la taratura, sostenendo che

soltanto attraverso verbali e certificati di collaudo compilati al momento dell'installazione e messa in funzione dell'apparecchio sarebbero in grado di escludere qualsiasi difetto di funzionamento del dispositivo di rilevamento e ne renderebbero legittimo l'utilizzo.

Né può ritenersi sufficiente a demolire l'assunto del ricorrente quanto riportato nella relazione di servizio dal vice comandante dell'U.O. Pianificazione Servizi Operativi della Polizia di Roma Capitale che ha cercato di sostenere effettuate sia l'omologazione che la taratura dell'apparecchio.

Infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 45 comma 6 del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, la Corte di Cassazione - VI Sezione Civile con Ordinanza n. 533 dell'11 gennaio 2018 ha confermato che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, soltanto l'effettivo accertamento potrà offrire la prova se sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e di tarature.

E' di tutta evidenza, quindi, che nel caso di specie in difetto di prova, non è possibile avere la certezza della funzionalità e della responsabilità del ricorrente.

Conclusivamente, disattesa ogni altra istanza, per le ragioni esposte, va dichiarata la illegittimità dei provvedimenti impugnati e il ricorso deve essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando,

- Accoglie il ricorso e, per effetto, annulla i provvedimenti impugnati e le relative sanzioni;
- Condanna l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 170,00 per compensi professionale e contributo unificato. Oltre C.P.A., IVA e spese generali in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma in data 18 aprile 2018.

Il Giudice di Pace  
(Dott.ssa Maria Antonietta Brunetti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 1.5.18  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Genevveffa Riccardi

